

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE'

- Rel. Consigliere -

Oggetto

SPESE DI LITE –
COMPENSAZIONE –
COMPORAMENTO
PREPROCESSUALE DELLE
PARTI – CORTE
COSTITUZIONALE 77/2018
- RILEVANZA

Ud. 4/10/2022 – CC

R.G.N. 20408/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20408/2021 proposto da:

PETRILLO JOLANDA, n.q. di erede di PETRILLO LUIGI,
rappresentata e difesa dall'avv. SAVERIO COSI presso il cui studio in
Roma, via Crescenzo 20, è elettivamente domiciliata

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS),
rappresentato e difeso dagli avv. PATRIZIA CIACCI, MANUELA
MASSA e CLEMENTINA PULLI e domiciliato in Roma, via C. Beccaria
29 presso l'Avvocatura Centrale del medesimo istituto

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Latina del 3.3.2021, NRG 1020/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'.

RITENUTO CHE

1. il Tribunale di Latina, adito in via di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c. da Jolanda Petrillo, erede di Luigi Petrillo, ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento della prestazione rivendicata, consistente nell'indennità di accompagnamento fino alla data della morte del beneficiario;
2. il Tribunale ha altresì compensato le spese di giudizio;
3. a tal fine rilevava come l'INPS non avesse potuto procedere alla visita in sede amministrativa perché l'allora istante, ricoverato, non si era presentato alla seconda convocazione ed era deceduto dopo alcuni giorni;
4. a ciò si aggiungeva il fatto che l'erede, prima di proporre ricorso giudiziale, non aveva presentato l'istanza *post mortem* di cui all'art. 1, co. 8, d.p.r. 698/1994, la quale, pur non costituendo, affermava il Tribunale, condizione di procedibilità, era pur sempre elemento valutabile ai fini dei tempi di evasione della pratica, sicché l'attivazione dell'INPS in corrispondenza con l'udienza di prima comparizione del 13.1.2021, con il riconoscimento poi della prestazione in data 25.2.2021, veniva ritenuta ragione idonea a giustificare la predetta compensazione;
5. Jolanda Petrillo ha proposto ricorso straordinario per cassazione con un motivo, resistito da controricorso INPS;
5. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
6. la ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE



1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 445-*bis* c.p.c. per avere il provvedimento impugnato disposto la compensazione delle spese in assenza dei presupposti a tale fine necessari, costituiti, a parte il caso della soccombenza reciproca, dalla assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il tutto altresì senza che il giudice di merito avesse esplicitato nella motivazione le ragioni a sostegno della decisione così assunta;
2. il motivo va disatteso;
3. non è intanto vero che la sentenza impugnata non contenga motivazione sulle ragioni della disposta compensazione, perché queste ultime sono state da essa indicate, nei termini sopra riepilogati nello storico di lite;
4. il contenuto delle ragioni addotte si fonda sulla valutazione svolta rispetto al comportamento, anche preprocessuale, delle parti;
5. quanto alla parte obbligata, cioè l'INPS, dopo l'assenza dell'istante alla prima visita del 2.8.2019, il giudice ha rilevato che, rispetto alla seconda convocazione, fissata al 26.9.2019, era stata inoltrata all'ente in data 24.9.2019 comunicazione di impedimento alla presentazione per l'avvenuto ricovero, valorizzando poi il riconoscimento del diritto poco dopo l'introduzione dell'azione giudiziale;
6. quanto alla parte istante, il giudice ha evidenziato come, dopo la morte del *de cuius* in data 10.10.2019, non fosse stata presentata l'istanza ai sensi dell'art. 1, co. 8, d.p.r. 698/1994, la quale, pur non costituendo requisito di proponibilità della domanda, poteva essere considerata quale elemento di ritardo, nell'evasione della pratica, imputabile alla parte privata, che poi aveva direttamente agito in giudizio;
7. si deve, sempre in punto di fatto, premettere che le difese contenute in memoria rispetto alla regolarità delle originarie convocazioni non possono avere ingresso, in quanto la memoria non è atto idoneo ad integrare il



contenuto del ricorso per cassazione (C. 30760/2018; C. 26670/2014; C. 17603/2011);

8. peraltro, quanto all'asserita "diffida" a svolgere la visita in sede ospedaliera, incorporata nel ricorso per cassazione, si rileva come essa contenesse la richiesta di «*ulteriore rinvio e\o eventuale visita domiciliare*»;

9. il documento è dunque tutt'altro che un'intimazione, ma solo una richiesta con duplice alternativa e risulta inoltrato all'INPS di Latina nel tardo pomeriggio del 24.9 per una visita fissata al 26.9 e che in ipotesi, a seguire l'indicazione del ricorso in cassazione, si ipotizzava di far svolgere in Roma, presso il Policlinico Umberto I;

10. tali elementi escludono, al di là di ogni considerazione sulla modalità di introduzione di essi in sede di legittimità, che si possa sulla base dei medesimi sovvertire l'evidente valutazione di incolpevolezza dell'ente rispetto al fatto che la visita non fosse stata svolta in quel frangente temporale, cui poi è seguita a breve distanza (il 10.10 successivo) la morte dell'istante;

11. ciò chiarito in punto di fatto, resta la questione di diritto, ovvero se il comportamento della parte che agisce, tenuto anteriormente all'azione giudiziaria, sia requisito idoneo a disporre la compensazione, qualora la pretesa venga soddisfatta dall'obbligato solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte in causa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio;

12. la fattispecie ricade nell'ultimo regime della compensazione delle spese, di cui all'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. con mod. in L. 162/2014, la quale può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi estesa da Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 ad ogni caso in cui «*sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*», così sostanzialmente riportando la fattispecie ad un assetto analogo a previgente



dell'art. 92, co. 2, quale introdotto dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

13. in tale contesto si è esclusa l'idoneità di valutazioni che siano «*illogiche o erronee*» (C. 11222/2016), che facciano riferimento ad una «*natura processuale della pronuncia*» (C. 16037/2014), al carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite o all'esiguità della pretesa creditoria (C. 11301/2015), ad un «*imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito*» (C. 1521/2016), alla «*natura dell'impugnazione*», o alla «*riduzione della domanda in sede decisoria*», ovvero alla «*contumacia della controparte*» (C. 21083/2015);

14. tale inidoneità non può essere invece ravvisata nella valorizzazione del comportamento delle parti che, per le particolari evenienze del caso concreto, identifichi, da un lato, l'assenza di una manifestamente colpevole inerzia del debitore e, dall'altro, un comportamento della parte creditrice che abbia omesso di porre in atto specifici mezzi finalizzati alla definizione *ante litem* del contenzioso e che finiscono per incidere sui modi e – come ha detto il giudice del merito – sui tempi per l'evasione della posizione venutasi a creare e quindi inevitabilmente ad interferire con la causazione della lite;

15. la responsabilità delle spese di causa, come è noto, si innesta infatti sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite;

16. nel valorizzare il comportamento della parte vincitrice, quale ragione che ha contribuito all'instaurazione della causa, la Corte territoriale ha dunque fatto leva su un profilo riguardante proprio quel fondamento di causalità, perché un diverso comportamento del titolare del diritto, secondo modalità espressamente previste dall'ordinamento, avrebbe potuto ragionevolmente evitare lo stesso radicarsi del contenzioso o incidere sensibilmente sui suoi tempi;

17. d'altra parte il caso è sicuramente eccezionale, perché, di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade,



senza deviazioni, sul comportamento antiggiuridico di chi si rende responsabile della necessità di ricorrere al processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta;

18. può quindi dirsi che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio, l'aver il creditore omesso di attivare, *ante causam*, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio;

19. qui il giudice del merito ha valorizzato il disposto dell'art. 1, co. 8, d.p.r. 698/1994, ovverosia del "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici", secondo cui *«nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale»*, il tutto per desumerne che una siffatta istanza c.d. *post mortem*, avrebbe consentito di risolvere la questione in tempi rapidi e, se ne desume, senza necessità di contenzioso giudiziale;

20. il ragionamento è del tutto logico e, integrando, in ragione di quanto sopra argomentato, un'idonea ragione di compensazione, il ricorso va disatteso;



21. il ricorso per cassazione si chiude con una dichiarazione sulla falsariga di quella prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta tuttavia dal solo difensore e come tale inidonea ad integrare la fattispecie esonerativa (C. 22952/2016; C. 5363/2021), come sostanzialmente l'INPS eccepisce nelle proprie conclusioni;
22. il medesimo ricorso fa riferimento anche ad «*allegata dichiarazione personalmente sottoscritta*», che però non è materialmente presente nel fascicolo, il quale contiene solo i documenti di cui all'elenco delle produzioni posto sempre in calce al medesimo ricorso, cui nell'indice del fascicolo di parte del giudizio di legittimità è aggiunta al numero 3A l'attestazione di conformità degli atti del fascicolo del precedente grado e, in calce, un elenco dei documenti della fase di a.t.p. tra i quali non risulta espressamente un'attestazione *ex art. 152 cit.*;
23. analogha dichiarazione a firma digitale del solo difensore, tra l'altro con riferimento al reddito del 2020, è contenuta nella memoria telematica finale, in cui si dà parimenti atto dell'allegazione di dichiarazione personale della parte, che non è presente nel menzionato deposito telematico, sicché non mutano le valutazioni di cui sopra;
24. neppure vale ad integrare gli estremi di cui alla norma esonerativa la dichiarazione riguardante il contributo unificato, dati i diversi (e superiori) limiti di reddito previsti per il corrispondente esonero e l'assenza in essa dell'impegno rispetto agli aggiornamenti reddituali;
25. le spese del giudizio di cassazione, liquidate nei minimi, seguono pertanto la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 325,00 per compensi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge.



Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.10.2022.

Il Presidente
dott.ssa Lucia Esposito

